

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE**

## **"BICINCITTA'" VERBANO CUSIO OSSOLA**

### **TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE**

#### **Articolo 1**

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione di promozione sociale e culturale denominata "Bicincittà".

#### **Articolo 2**

L'Associazione ha sede in via Olanda, 31 – 28922 Verbania.

#### **Articolo 3**

L'Associazione potrà articolarsi a livello provinciale e regionale in gruppi di lavoro territoriali con proprie sedi.

### **TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 4**

L'Associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

L'Associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica. Le diversità di opinioni e di vedute costituiscono per l'Associazione la sua prima e principale risorsa. Attraverso la dialettica interna l'Associazione compirà, ad ogni livello ed in ogni ambito della propria struttura, uno sforzo costante di sintesi che possa configurarsi quale patrimonio comune, condiviso da tutta la associazione. E particolarmente sulle grandi problematiche di impostazione strategica. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e

regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

#### Articolo 5

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- a) promuovere la cultura e la pratica ad ogni livello ed in ogni ambito, di una concezione dello sviluppo non quale mera crescita quantitativa illimitata, quindi insostenibile, bensì come miglioramento continuo della qualità della vita di tutti i cittadini.
- b) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
- c) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- d) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- e) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- f) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone;

organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di Soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;

- g) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- h) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- i) editare e divulgare pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
- l) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- m) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- n) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
- o) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 4, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;

p) costituirsi parte civile in incidenti stradali a carico di pedoni, ciclisti e, più in generale, della cosiddetta "utenza debole".

#### Articolo 6

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. L'Associazione potrà anche aderire ad Associazioni od Enti nazionali e/o esteri, che svolgano attività analoghe alla propria.

### TITOLO III - SOCI

#### Articolo 7

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno dei soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

#### Articolo 8

Tutti i Soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I

Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo Statuto. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione. I Soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione. Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 9

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del Socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Tale esclusione deve essere comunicata e adeguatamente motivata, per iscritto, al Socio.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I Soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

#### TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

##### Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

#### Articolo 11

L'assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'Associazione. Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti nella prima seduta del Consiglio Direttivo stesso. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei Soci. L'Assemblea deve essere convocata, con relativa indicazione dell' o.d.g. mediante comunicazione scritta fatta pervenire ai Soci con congruo anticipo. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per Socio. L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'Associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea. Segretario

dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio. Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato in forma scritta ai Soci.

#### Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è l'organo di discussione e deliberazione all'interno delle linee strategiche, programmatiche ed operative adottate nella assemblea annuale dei soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di discussione e deliberazione all'interno delle linee strategiche, programmatiche ed operative adottate nella Assemblea annuale dei Soci. Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, scelti tra i Soci dall'Assemblea generale, che restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai Soci che, nell'ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei Soci eletti. Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva alla Assemblea dei Soci che l'ha eletto designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione scritta riportante o.d.g. fatta pervenire con congruo anticipo a mezzo messaggio di posta elettronica con avviso di lettura. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, anziché tramite posta elettronica, tramite avviso

postale o telefonico. Sedute straordinarie del Consiglio Direttivo possono essere altresì convocate dal Presidente su richiesta di uno o più consiglieri. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità la discussione viene aggiornata ad una successiva seduta del Consiglio. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione. Al fine di consentire il pieno svolgimento del proprio ruolo, il Consiglio Direttivo articolerà il proprio lavoro a due diversi livelli:

1. livello organizzativo-gestionale su questioni di carattere operativo e/o relative alla ordinaria amministrazione;
2. livello a carattere strategico, di discussione, proposizione e verifica interna sulle scelte di fondo ad ampio respiro problematico e sul medio-lungo periodo.

Il Consiglio Direttivo potrà articolarsi in gruppi di lavoro o Commissioni sulle diverse tematiche. A tali commissioni potranno partecipare Soci interessati (Soci collaboratori). Le sedute periodiche del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione dei Soci interessati. I gruppi di lavoro territoriale di cui al Titolo I Art.3 nomineranno un rappresentante che dovrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### Articolo 13

Il Presidente è tenuto a svolgere nella Associazione una triplice importante funzione:

1. rappresentante e portavoce, di tutta la Associazione;

2. garante, all'interno della Associazione, della gestione democratica, del lavoro di confronto dialettico tra le diverse posizioni, del lavoro di sintesi tra le stesse;
3. coordinatore e stimolatore delle attività nelle quali si articola l'operato dell'Associazione.

In particolare dovrà costantemente distinguere tra le sue personali opinioni in quanto socio a pari titolo con tutti gli altri e le prioritarie funzioni di cui sopra. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 14

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 15

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.

### TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

#### Articolo 16

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

#### Articolo 17

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

## TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

### Articolo 18

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

### Articolo 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 20

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.